



TRIBUNALE FEDERALE

SENT. 2/25

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Cons. Roberto BUCCHI ( Presidente),

Cons.Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),

Cons. Claudio GUERRINI (componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 24 gennaio 2025, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati: FOSSATO Antonino (lic. 477181); CHIRICO Domenico (lic. 216150); AZZOLINI Davide (lic. 406252); SCARPELLI Natalino (lic. 478719); SPADAFORA Antonio (lic. 488536); PALOSCHI Gianluca (399418); CARBONARO Mario (lic. 216307); PUNTORIERI Michele (lic. 424059); INFORTUNA Francesco (lic. 79758); FRANZISI Alex (lic. 36774); CHIAVAROLI Roberto (lic. 31588); DI STILIO Giordano (lic. 94522); SCORZAFAVA Francesco (lic. 209153); CAPUANO Domenico (lic. 212465); GIORGIANNI Davide (lic. 242178); CALARCO Antonio (lic. 238173); FERRAIUOLO Pasquale (lic.231976); PAOLINO Gerardo (237824); PROCOPIO Danilo (341878); BERTO' Franco (201256); FALLARA Agostino (lic. 212491); FAVA Mariolino Nicola (lic. 222812); MADAFFARI Arcangelo (210227); SICLARI Beniamino (lic. 501202); ACETO Danilo (lic. 210399); SALPIETRO Dario (lic. 388517), in quanto ritenuti responsabili - nello specifico atto di deferimento relativo al procedimento di repertorio n.27/24 del 6 settembre 2024 - della violazione di cui agli artt.7,8.1 e 8.5, aggravati ex art. 224, lett.J, del Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, più semplicemente, RSN) per aver rivolto "frasi offensive... diffuse a mezzo ...social Facebook ...riferite specificatamente alla Federazione e ai suoi Organi" da cui la richiesta di applicazione, ai sensi dell'art.227.3 del RSN, per ognuno degli incolpati, indistintamente, della pena dell'ammenda nella misura di 500 (cinquecento).

FATTO

Riferisce la Procura che Il caso scaturisce dalla segnalazione pervenuta tramite mail dal Gruppo Ufficiali di Gara, in cui si lamenta la pubblicazione su pagine del social Facebook della Decisione n.1 del Collegio dei Commissari Sportivi ACI Sport in servizio alla gara di Velocità in Salita "59^ Rieti-Terminillo - 57^



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

Coppa Carotti" del 2-4 agosto 2024 (Presidente del Collegio Patrizia La Delfa, componenti Camilla Romano e Valerio Brizzolari) riguardante il rigetto del reclamo del concorrente n. 76 Domenico CHIRICO verso il Concorrente n. 77 Luigi SAMBUCCO.

Tale reclamo aveva come oggetto il "Controllo di tutti i particolari della struttura scocca (telaio) del Regolamento FIA E1 come da foto in allegato".

La decisione, una volta pubblicata su facebook, veniva commentata dagli utenti e condivisa dal gruppo pubblico di Facebook "Quelli delle Salite" (amministratore Gennaro Viatore) nonché rilanciata in rete. Nel deferimento è rappresentato che dalle pagine Facebook, allegate in copia, emergono in "... tutta evidenza commenti offensivi dell'operato dei CC.SS. e della Federazione, scritti da soggetti licenziati", senza però specificare, per ogni incolpato, quali siano le frasi disciplinarmente rilevanti a ciascuno attribuite.

Per le suddette ragioni, il Collegio, all'udienza del 24 gennaio 2025 ha richiesto alla Procura una integrazione istruttoria esperita in corso di dibattimento, consistita, appunto, nella specificazione delle le frasi ingiuriose e/o offensive addebitabili a ciascun deferito pubblicate su Facebook.

L'odierna decisione, quindi, oltre che sulle emergenze documentali (dati Facebook, memorie difensive depositate, atto di deferimento, interventi in sede dibattimentale di parte privata e di parte pubblica) si basa anche sulle risultanze delle integrazioni di cui sopra, rese dalla Procura ed opportunamente verbalizzate.

All'udienza, oltre alla Procura sono intervenuti i patrocinatori dei licenziati INFORTUNA e PUNTORIERI nonché, direttamente, il licenziato CARBONARO.

#### DIRITTO

La vicenda in esame involge il tema della libertà di critica, e dei limiti di essa, il cui esercizio non deve sfociare nell'offesa.

Sul tema, principi giurisprudenziale affermano:

- come, il "diritto di critica" tuteli e garantisca non tanto la manifestazione di idee favorevoli, inoffensive, indifferenti quanto, principalmente, proprio l'espressione di opinioni contrastanti; un diritto, quindi, che presuppone" ... per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione



nella sussistenza dello stesso diritto” - Corte Cass. Sez. V, n.3047 del 31 dicembre 2010 - (dettato che trova ripetuto riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo - CEDU;- ex multis, Corte EDU, sent. Del 27 ottobre 2005, caso WIRTSCHAFTS- TREND ZEITSCHRIFTEN-VERLAGS GMBH c. AUSTRIA ric. n. 58547/00 nonché sent. del 29 novembre 2005, caso RODRIGUES c. PORTOGALLO, ric. n. 75088/11);

- come, conseguentemente, il detto diritto ammetta sul piano discorsivo “... coloriture, iperboli, toni aspri e polemici, un linguaggio figurato o persino gergale...” (Corte Cass. Sez. I , n.36045, del 13 giugno 2014) sempre che :

- le frasi e la terminologia adottate non risultino “... gravemente infamanti ed inutilmente umilianti ... (e tali che) ... trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato” (ex multis, Corte Cass. Sez. V n. 32027 del 23 marzo 2018);

- l’”offesa” sia soggettivamente orientata (Sent. Cass. Sez V, n. 48058 e n.3809 rispettivamente del 29 novembre 2019 e 26 gennaio 2018).

In sostanza, quindi, nell’esercizio la “critica” deve essere contenuta (criterio della c.d. “continenza”), misurata, mossa da un fatto e riferita a persone e/o istituzioni, nonché, infine, rapportata, nella reazione, alla misura della lesione che ha originato il dissenso; il tutto, senza mai pervenire, comunque, ad una invettiva animata da termini “ingiustificatamente sovrabbondanti” (Corte Cass. n.36045 - già richiamata, del 13 giugno 2014) in quanto il diritto di critica “... non può in alcun modo scriminare ... (se esercitato mediante) ... l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona...”(Corte Cass. n.37397 del 9 settembre 2016).

Peraltro, stabilisce la Corte (Cass. Sez. V, n. 32027 del 23 marzo 2018) che “... occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio-temporale nel quale sono state proferite...”, sottolineatura particolarmente significativa e rilevante ai presenti fini quando si tenga conto della singolarità della vicenda in analisi come innanzi delineata.

Ciò premesso, con riguardo alla vicenda in esame, ritiene il Collegio che dall’esame delle singole frasi o singole parole pronunciate da ciascuno degli incolpati e quindi ad essi direttamente attribuibili, si debba operare una distinzione in tre diverse categorie di rilevanza disciplinare.



Nella prima categoria possono essere ricondotte le fattispecie ed i soggetti in rapporto ai quali si ritiene non ricorrano le condizioni per la formulazione di addebiti poiché non sussistono le condizioni atte a configurare violazioni. In questo contesto figurano i seguenti licenziati (a fianco di ognuno sono riportate le frasi, risultanti da Facebook, rilevanti ai presenti fini):

-Giordano DI STILLIO: “chi vuole sapere sa e chi vuole vedere vede... per tutto il resto c’è aci sport...che oltretutto, atteggiandosi alla ponzio pilato ci ha guadagnato 500 euro”;

-Gerardo POLINO: “la colpa è semplicemente di chi partecipa alle gare e soprattutto da importanza a “commissari” che non sanno nemmeno il loro ruolo”;

-Davide GIORGIANNI: “troppa disorganizzazione ed ignoranza tecnica...ci costringono a fare reclami e se non sono scritti come dicono loro...li rigettano”; “forse alla fine basta avere la “talpa” all’interno dell’organizzazione”;

-Danilo PROCOPIO: “fino a quando non faremo la voce grossa verso questa dittatura andrà sempre peggio...si sentono superiori e ci guardano dall’alto in basso trattandoci come miseri servi...”.

A fattor comune, in esito ai casi che precedono, il comportamento degli incolpati non si caratterizza per accuse e/o addebiti specifici rivolti a persone individuate ovvero a richiamati istituti della Federazione, ma si sostanzia nell’evidenziare ritenuti malfunzionamenti e, più in genere, lamentele che ben possono rientrare nell’esercizio del diritto di critica esperito da un appartenente al sistema.

Nella seconda categoria si ricomprendono i soggetti che hanno rivolto accuse ovvero formulato giudizi negativi, come segue:

-Davide AZZOLINI: “Uno schifo... per loro siamo solo buoni nell’acquistare abbigliamento...si chiede una spiegazione...e siamo sviati così”;

-Natalino SCARPELLI: “Una banda di parassiti”;

-Antonio SPADAFORA: “Finché stiamo zitti questi xi mettono a 90 g ...”;

-Gianluca PALOSCHI: “500 euro buttati per farsi prendere per il culo; V E R G O G N O S I”;

-Alex FRANZISI: “Vergognoso. E’ una palese mortificazione!”;

-Antonino FOSSATO: “Vergogna Aci sport”;

-Roberto CHIAVAROLI: “a questi 4 incompetenti che ci rappresentano avrei fatto vedere i sorci verdi”;

-Domenico CAPUANO; “Vergognosi”;



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

- Antonio CALARCO: “questo mondo è sporco dal profondo...”;
- Pasquale FERRAIUOLO: “dove se magna non c’è tutela per i piccoli. Stanno facendo solo schifo...”;
- Franco BERTO’: “la mia convinzione è che sono indistintamente una manica di cialtroni...contagiati da un virus irreversibile”;
- Agostino FALLARA: “Vergognoso non aggiungo altro”;
- Arcangelo MADAFFARI: due emoticon indicanti disgusto;
- Beniamino SICLARI: “Vergogna”;
- Danilo ACETO: “Non ci sono parole...Vergognosi”;
- Dario SALPIETRO: “Che vergogna”.

Per detti incolpati, la perseguibilità non si ritiene ricorra in quanto le accuse e/o i negativi giudizi, che non hanno riguardato esplicitamente persone individuate ovvero specifiche articolazioni federali, si sono sostanziati, in concreto:

- in generiche, indistinte riprovazioni (“vergogna” “vergognosi” “che schifo”: così FOSSATO, FRANZISI, CAPUANO, FALLARA, SICLARI, ACETO, SALPIETRO, AZZOLINI);
- oppure, in espressioni (BERGO’, FERRAIUOLO, CALARCO, CHIAVAROLI, SCARPELLI, SPADAFORA, PALOSCHI) o immagini (MODAFFARI) anche dispregiative che, però, non offendendo direttamente alcuno, non “trasmodano” in “... una incontrollata aggressione verbale del soggetto criticato... (mediante l’utilizzo) ... di termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti ...(superando) il limite della continenza nell’esercizio del diritto di critica” – già citata Cass. Sez. V n. 29730 del 4 marzo 2010. Alla terza categoria appartengono, invece, gli incolpati che hanno rivolto frasi o parole offensive soggettivamente orientate, a motivo delle quali sussiste una lesione personale, da cui discende che l’addebito mosso appare obiettivamente ricorrente. In dettaglio:
- Domenico CHIRICO: il quale, nel testo della mail riportata in facebook, trattando del ricorso presentato e riepilogando l’azione svolta in quell’ occasione, nel contesto di ripetute lamentele riconducibili ad un ritenuto malfunzionamento della procedura, riferendosi all’attività del personale ACI, così si esprime: “Tutta la cupola ACI Sport inizia quindi ad allontanare i tecnici”; con evidente richiamo – implicito nella terminologia di “cupola” adottata per indicare i funzionari ACI - ad una strutturazione ed ad un comportamento stigmatizzati come di natura mafiosa;



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

-Mario CARBONARO: il quale, riferendosi implicitamente ai componenti del Collegio giudicante del ricorso, così commenta: “questi luridi schifosi”; “ Brava Vale... diglielo a questo pugno di ignoranti e capre, mangiapane a tradimento...”; frase rivolta ad altra licenziata che puntualizzava un errore di ortografia riconducibile ai Commissari competenti in ordine ricorso de quo;

-Michele PUNTORIERI: il quale testualmente scrive “aci sport ladri autorizzati”;

-Francesco INFORTUNA: che scrive “evitate reclami... sono una massa di corrotti, specialmente camicetta bianca...”; e, riferito al ricorso del CHIRICO, e, perciò, soggettivamente al Collegio “Domenico, lascia perdere, è tutta ‘na mafia su na massa infami”;

-Franco SCORZAFAVA: che scrive “ Domenico, è la legge della massoneria perché non si tratta di altro...”.

Per tutti questi incolpati è chiaro il riferimento soggettivo (Aci Sport o Collegio/Commissari) e sono evidenti gli effetti denigratori delle accuse, particolarmente quando riferite ad atteggiamenti mafiosi o massonici, sicché appare indiscutibile la ricorrenza della violazione addebitata sulla base dei sopra richiamati principi giurisprudenziali.

#### PQM

Per quanto sopra riportato, questo Tribunale:

-assolve i licenziati Giordano DI STILIO – licenza 94522; Gerardo POLINO, licenza 237824; Davide GIORGIANNI, licenza 242178; Danilo PROCOPIO, licenza 341878; Mariolino FAVA, licenza 222812; Antonino FOSSATO licenza 477181; Davide AZZOLLINI, licenza 406252; Natalino SCARPELLI, licenza 478719; Antonio SPADAFORA, licenza 488536; Gianluca PALOSCHI, licenza 399418; Alex FRANZISI, licenza 367745; Roberto CHIAVAROLI, licenza 31588; Domenico CAPUANO, licenza 212465; Antonio CALARCO, licenza 238173; Pasquale FERRAIUOLO, licenza 231976; Franco BERTO’, licenza 201256; Agostino FALLARA, licenza 212491; Arcangelo MADAFFARI, licenza 210227; Beniamino SICLARI, licenza 501202; Danilo ACETO, licenza 210399; Dario SALPIETRO, licenza 388517, perché il fatto non costituisce violazione disciplinare;

-dichiara responsabili della violazione ascritta i licenziati Domenico CHIRICO, licenza 216150, Mario CARBONARO, licenza 216307, Michele PUNTORIERI, licenza 424059, Francesco INFORTUNA, licenza 79758, Francesco SCORZAFAVA, licenza 209153, applicando a ciascuno di loro l’ammenda di euro 500 (cinquecento).




Automobile Club d'Italia

**SPORT**

Il Relatore

Gen. Ugo Marchetti

Il Presidente f.f.



~~ROBERTO~~

MARIA

BUCCHI

07.02.2025

13:18:21

GMT+02:00